

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'Università degli Studi di Messina (di seguito USM), con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98122, C.F. 80004070837, nella persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, prof. Pietro Navarra

e

la Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo (di seguito SAAS-SIPA), Via Vittorio Emanuele, 31, 90133 Palermo, CF 80033190820, rappresentata dal Direttore dott. Claudio Torrisi

PREMESSO CHE

- l'USM può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- è stato istituito all'interno del Dipartimento di Ingegneria (cfr Delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2016) un Laboratorio di Studi Documentali (doCme), finalizzato alla costituzione di un CENTRO DI DOCUMENTAZIONE – Messina 1908, che si propone di recuperare oltre un secolo di memoria storica della città pre e post terremoto, impegnandosi a riunire e sistematizzare il patrimonio documentario (cartografie, carteggi, scritti, documenti, fotografie, disegni, ritagli di giornali, ecc.), difficilmente accessibile e diffuso sul territorio nazionale e internazionale, per eseguirne una elaborazione efficace e fruibile dalla collettività, con l'ausilio di supporti multimediali, in sinergia con tutte le forze culturali e istituzionali interessate all'iniziativa;
- la Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo provvede, ai sensi del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171, alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli Archivi di Stato operanti nel territorio regionale e ha fra le sue funzioni di:
 - a) svolgere, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attività di tutela dei beni archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
 - b) accertare e dichiarare l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati;
 - c) tutelare gli archivi, anche correnti, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendicare archivi e singoli documenti dello Stato;
 - d) attuare, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della competente direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza;
 - e) promuovere la conoscenza e la fruizione degli archivi e sottoscrivere, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione generale centrale competente, convenzioni con Enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e valorizzazione;
- risponde alle finalità istituzionali sia della SAAS-SIPA sia dell'USM la sistematizzazione di tutto il patrimonio documentale per perseguire non soltanto un proposito di conservazione ma altresì lo sviluppo di funzioni di studio, di servizio e di promozione sul territorio, condividendo gli strumenti per indagare l'identità e le trasformazioni urbane del Novecento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1 Finalità dell'accordo

Le due istituzioni condividono comuni obiettivi di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio documentario relativo alla città di Messina pre e post terremoto, e riconoscono l'interesse reciproco di attivare forme di collaborazione per avviare, con riferimento al tema introdotto, azioni sinergiche finalizzate al recupero della memoria storica, attraverso ricognizione e disvelamento di archivi privati, catalogazione di fondi archivistici pubblici non inventariati, digitalizzazione e informatizzazione dei documenti cartacei provenienti da archivi pubblici e privati.

art. 2 Oggetto dell'accordo

Tale collaborazione, data la concordanza di interessi esistenti tra le due Istituzioni sull'importanza della raccolta e gestione del patrimonio documentario di cui all'art. 1, si propone di elaborare progetti condivisi finalizzati alla sua catalogazione per favorirne la più ampia fruizione pubblica, promozione e valorizzazione, anche mirando alla partecipazione di altre realtà e/o istituzioni culturali, attraverso lo scambio di conoscenze e la pianificazione di eventi, esposizioni temporanee, convegni, seminari e pubblicazioni.

Le parti si impegnano inoltre a promuovere attività di stage e tirocini formativi, sia tra gli studenti dei corsi di laurea afferenti alle discipline di Architettura, Ingegneria, Lettere, sia tra laureandi, laureati e dottorati, presso la SAAS_SIPA o presso Archivi di Stato operanti sul territorio regionale, con la sottoscrizione di un progetto formativo redatto secondo gli schemi forniti dall'USM. L'attività di tirocinio verrà seguita da un tutor interno all'USM, nonché da un tutor designato dalla SAAS-SIPA e potrà prevedere il coinvolgimento di personale dell'Archivio di Stato di Messina.

La SAAS-SIPA si impegna a:

- a) fornire un supporto metodologico nell'attività di catalogazione e schedatura del patrimonio documentario derivante da archivi pubblici e privati acquisiti o semplicemente rinvenuto sul territorio, che richiede di essere inventariato, utilizzando tracciati catalografici previsti dalla DGA;
- b) collaborare, anche tramite la condivisione delle strutture proprie o degli Archivi di Stato operanti sul territorio regionale, alle attività di tirocinio e stage formativi;
- c) collaborare alle varie attività previste in protocollo anche prevedendo il pieno coinvolgimento scientifico, logistico e operativo dell'Archivio di Stato di Messina.

Il Laboratorio di Studi Documentali (doCme) si impegna a:

- a) coordinare e svolgere le attività di inventariazione, schedatura, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentario, di volta in volta individuate per perseguire le finalità dell'accordo;
- b) condurre attività di schedatura utilizzando tracciati catalografici condivisi (ISAD, ISAAR) del Fondo Genio Civile, serie Servizio Terremoto, unità documentarie Isolati del Piano Borzì, parzialmente privo di inventariazione, e creare un sistema di rete per gestire una banca dati;
- c) promuovere progetti di ricerca e formazione correlati alle finalità dell'accordo.

art. 3 – Attuazione dell'accordo

Fermo restando che le attività di cui all'art. 2 verranno svolte dal personale strutturato presso il Laboratorio di Studi Documentali doCme e/o eventualmente anche da altro personale dell'USM, con la collaborazione della SAAS-SIPA nell'ambito delle mansioni istituzionali, al fine di rendere concreta la collaborazione si individuano le seguenti altre modalità operative:

- 1) collaborazioni a titolo gratuito per periodi di stage e tirocini;

2) premi per tesi di laurea o altri lavori teorico-scientifici svolti su tematiche concernenti schedatura, informatizzazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archivistico da parte dell'USM (ove esista disponibilità economico-finanziaria).

art. 4 - Oneri finanziari

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti sottoscriventi. Le attività previste vengono svolte nell'ambito dei rispettivi impegni istituzionali.

Art. 5 - Soggetti responsabili

Per la gestione del presente accordo è nominato da ciascuna parte un responsabile scientifico che durerà in carica per 3 anni.

Il Laboratorio di Studi Documentali (doCme) individua quale responsabile scientifico la prof. Ornella Fiandaca.

La SAAS-SIPA individua quale responsabile scientifico il dott. Claudio Concetto Torrisi.

È compito dei due responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e l'elaborazione di allegati tecnici che si rendessero necessari per definire le diverse fasi del programma di collaborazione, individuare i soggetti coinvolti, modalità e tempi di attuazione. Ogni anno entro il 28 febbraio dovranno redigere un programma delle attività da sviluppare e un resoconto delle attività svolte.

art. 6 – Assicurazione

Le parti garantiscono la copertura assicurativa per infortuni del proprio personale o di collaboratori impegnati a qualsiasi titolo nelle attività oggetto del presente accordo solo in quanto rientranti nelle attività istituzionali.

art. 7 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo.

art. 8 - Pubblicazioni

I materiali recuperati e/o elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai responsabili scientifici, che dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti e dal presente accordo.

art. 9 - Durata e-risoluzione

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile, previa richiesta scritta, nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Il protocollo potrà essere risolto da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, tramite PEC, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile

l'attuazione di quanto convenuto. Il venir meno del presente protocollo non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione.

art. 10 - Future estensioni

Le due parti concordano che, se nel corso delle attività previste dovessero emergere altri obiettivi condivisi, per i quali sia necessario stabilire un ulteriore rapporto di collaborazione, future estensioni, specializzazioni e integrazioni del presente accordo saranno formalizzate con specifici atti sottoscritti da entrambe.

art. 11 - Controversie

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Art. 12 - Sottoscrizione

Il presente protocollo verrà sottoscritto, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.

Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

art. 13 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applicano norme e regolamenti vigenti nelle due istituzioni contraenti.

Luogo, data